



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 25.4.2007
COM(2007) 218 definitivo

2007/0072 (CNS)

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 26 maggio 1997
sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea
relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle
Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'atto di adesione della Bulgaria e della Romania del 2005¹ introduce un sistema semplificato di adesione dei due paesi alle convenzioni (e protocolli) concluse dagli Stati membri in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea (ex articolo K.3) o all'articolo 293 del trattato che istituisce la Comunità europea. In effetti non è più necessario, come in passato, negoziare e concludere specifici protocolli di adesione a queste convenzioni (con conseguente ratifica di 27 Stati): l'articolo 3, paragrafo 3, dell'atto stabilisce semplicemente che la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli in virtù dell'atto di adesione.

L'articolo 3 dell'atto di adesione prevede, ai paragrafi 3 e 4, che il Consiglio adotti una decisione che stabilisce la data in cui tali convenzioni entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania e apporta alle convenzioni tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione dei due nuovi Stati membri (fra i quali, in ogni caso, l'adozione delle convenzioni in bulgaro e rumeno, in modo che tali versioni "facciano ugualmente fede"). Il Consiglio delibera all'unanimità su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

L'allegato I dell'atto di adesione elenca le sette convenzioni (e protocolli) interessate del settore Giustizia e Affari interni.

Nell'elenco figura la convenzione del 26 maggio 1997 sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea.

Obiettivo della presente raccomandazione della Commissione di decisione del Consiglio è apportare gli adattamenti necessari a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania alla richiamata convenzione, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione.

¹ GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 26 maggio 1997 sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania (di seguito "atto di adesione"), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

vista la raccomandazione della Commissione²,

visto il parere del Parlamento europeo³,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (di seguito "convenzione contro la corruzione di funzionari") è stata firmata il 26 maggio 1997 ed è entrata in vigore il 28 settembre 2005.
- (2) A seguito dell'adesione all'Unione europea, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno depositato i rispettivi strumenti di adesione alla convenzione contro la corruzione di funzionari.
- (3) L'articolo 3, paragrafo 3 dell'atto di adesione stabilisce che la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli conclusi fra gli Stati membri, elencati nell'allegato I dell'atto stesso e comprendenti la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio.

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (4) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione il Consiglio apporta alle convenzioni e ai protocolli tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione contro la corruzione di funzionari entra in vigore per la Bulgaria e la Romania il primo giorno del primo mese successivo alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

I testi della convenzione contro la corruzione di funzionari, redatti in lingua bulgara e in lingua rumena e allegati alla presente decisione, fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Testo della convenzione del 26 maggio 1997 sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea in lingua bulgara e in lingua rumena